

- 3) L'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest'ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU C 159 del 26.5.2014.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței**

(Causa C-172/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri)*

(2015/C 302/09)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Înalta Curte de Casație și Justiție

**Parti**

Ricorrente: ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Convenuto: Consiliul Concurenței

**Dispositivo**

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, quali quelli conclusi tra i fondi pensione privati nel procedimento principale, costituiscono un'intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 7.7.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A/B**

(Causa C-184/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 3, lettere c) e d) — Domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli)*

(2015/C 302/10)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione